

Regolamento per la definizione dei limiti e delle modalità di gestione di parte del Fondo regionale per la protezione civile mediante sistemi elettronici di pagamento relativamente all'approvvigionamento di forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione per soddisfare le esigenze non programmabili del sistema regionale integrato di protezione civile, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito oggettivo d'applicazione
- Art. 3 Disposizione della spesa e procedura d'acquisto
- Art. 4 Limiti d'importo e divieto di frazionamento della spesa
- Art. 5 Pagamento
- Art. 6 Documentazione della spesa
- Art. 7 Prerogative derogatorie del gestore
- Art. 8 Abrogazioni
- Art. 9 Entrata in vigore

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 33, comma 3 bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), disciplina i limiti e le modalità per la gestione di parte del Fondo regionale per la protezione civile mediante carte di credito, in relazione a servizi e forniture da acquisire in via d'urgenza e con immediatezza da parte della Protezione civile della Regione per soddisfare le esigenze non programmabili del sistema regionale integrato di protezione civile.

Articolo 2

(Ambito oggettivo d'applicazione)

1. L'utilizzo di carte di credito è consentito esclusivamente per la necessità di provvedere con urgenza a soddisfare esigenze non programmabili o non prevedibili, per la realizzazione dei fini istituzionali della Protezione civile regionale, quando non sia possibile rispettare l'ordinario procedimento di spesa e le relative tempistiche previsti dal Codice dei contratti pubblici, in quanto sia necessario acquisire con immediatezza prestazioni di beni o servizi presso gli operatori prontamente disponibili su piazza nelle vicinanze ove le medesime prestazioni devono essere eseguite, senza che vi sia impedimento od ostacolo al buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. A valere sul Fondo regionale per la protezione civile, possono essere sostenute, mediante gli strumenti di pagamento e nei casi di cui al comma 1, in particolare, le spese relative alle seguenti tipologie di forniture e servizi:

- a) biglietti per mezzi di trasporto, servizi di trasporto e noleggi, pedaggi, accessi a ZTL e parcheggi;
- b) fornitura, manutenzione e completamento di dispositivi di protezione individuale, capi di vestiario, accessori e dotazioni di sicurezza e di soccorso;
- c) piccola ferramenta e materiale edile;
- d) materiali per l'imballaggio e l'immagazzinamento;
- e) componenti e sistemi elettronici, inclusi sistemi informatici hardware e software;
- f) materiali elettrici, supporti connessi e relativo materiale accessorio di consumo e di ricambio;
- g) prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione dei beni di cui alle lettere e) ed f);
- h) fornitura di generi alimentari e vettovagliamenti per la preparazione e distribuzione di pasti, ovvero fornitura di pasti confezionati o servizio di ristorazione in favore della popolazione colpita da eventi calamitosi;
- i) spese di partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile autorizzate, organizzate o coordinate dalla Protezione civile della Regione o dal Dipartimento della protezione civile, comprese le spese per il vitto e l'alloggio, spese per il pagamento del carburante dei mezzi appartenenti ai Comuni o alle Associazioni di volontariato e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attività sopraccitate;
- j) imposte, tasse, tributi e oneri diversi;
- k) riparazione dei mezzi regionali o appartenenti agli enti locali o alle associazioni di volontariato impegnati nelle attività di protezione civile autorizzate, organizzate o coordinate dalla Protezione civile della Regione o dal Dipartimento della protezione civile;
- l) anticipazione delle spese di trasporto, vitto e alloggio del personale dipendente dell'Ente inviato in trasferta nell'ambito di attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 48 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. Laddove l'Operatore economico sia tenuto, anche per propria politica aziendale, ad emettere fattura elettronica, il pagamento non potrà avvenire mediante carta di credito o altra modalità elettronica. In tal caso si dovranno seguire le ordinarie procedure di fatturazione elettronica ed il pagamento mediante mandato al tesoriere.

Articolo 3

(Disposizione della spesa e procedura di acquisto)

1. Le spese da sostenere mediante gli strumenti di pagamento di cui all'articolo 2, trovano copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte con i provvedimenti adottati dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile, costituito ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 e sono di volta in volta autorizzate in forma scritta e, ove necessario, in modalità semplificata dal Dirigente del Servizio competente alle attività di protezione civile o da suo delegato, da cui risultino le ragioni di emergenza, immediatezza ed economicità delle esigenze da soddisfare ed il limite di importo da utilizzare.

2. Il Dipendente autorizzato alla spesa dal Dirigente del Servizio competente di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 4, seleziona l'operatore economico in ragione della disponibilità immediata di quanto necessario e in coerenza con i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78), al fine della consegna immediata dei beni, o dell'esecuzione immediata dei servizi nel luogo di interesse delle attività urgenti di protezione civile. L'ordinazione di quanto necessario deve effettuarsi in loco concordando preventivamente i prezzi con l'operatore economico selezionato.

3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile comunicare con il Dirigente del Servizio competente, salvo successiva ratifica, il dipendente titolare di carta di credito dell'Ente può agire in autonomia per soddisfare prontamente le esigenze con carattere di urgenza e immediatezza per il perseguitamento dei fini istituzionali.

Articolo 4

(Limiti d'importo e divieto di frazionamento della spesa)

1. Alla gestione del Fondo con le modalità di cui al presente regolamento si ricorre nell'ambito della soglia di spesa di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il limite è da intendersi quale tetto massimo giornaliero su piazza per ciascuna tipologia di spesa elencata all'articolo 2.

3. È vietato il frazionamento artificioso delle spese relative a forniture e servizi che abbiano carattere unitario, dal quale derivi l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dal presente articolo.

Articolo 5

(Pagamento)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis della legge regionale 64/1986, i dipendenti della Protezione civile della Regione possono essere dotati di carta di credito collegata al conto corrente del Fondo regionale per la protezione civile. La carta di credito è assegnata al dipendente individuato con provvedimento del Direttore centrale della Protezione civile della Regione. La carta di credito è rilasciata

dall'Istituto Tesoriere del Fondo regionale per la protezione civile a nome del dipendente dell'Ente, in qualità di titolare. La carta di credito può essere utilizzata esclusivamente dal titolare al cui nome è rilasciata e non può essere ceduta in uso a terzi in nessun caso. Il limite massimo di spesa sostenibile con carta di credito corrisponde al limite mensile della carta previsto dal contratto con l'Istituto tesoriere vigente al momento dell'utilizzo.

2. Il pagamento con carta di credito da parte del titolare per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l) è consentito anche nell'interesse di altro dipendente dell'Ente che ne sia sprovvisto.

3. La revoca o la sospensione della carta di credito sono disposti con apposito provvedimento del Direttore centrale della Protezione civile regionale di cui viene data comunicazione scritta all'Istituto affidatario del servizio di tesoreria. In caso di revoca il titolare ha l'obbligo di restituire immediatamente la carta all'Ente per la restituzione all'Istituto tesoriere emittente.

4. I titolari delle carte di credito dovranno attenersi ai limiti operativi contenuti nel presente regolamento e sono obbligati ad adottare la massima cautela nell'uso e nella custodia della carta. Il titolare della carta è personalmente responsabile dell'uso della stessa secondo le regole generali in materia amministrativo-contabile.

5. In caso di smarrimento, furto o uso fraudolento da parte di terzi della carta, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione, anche telefonica o a mezzo posta elettronica all'Istituto emittente e alla Protezione civile della Regione, nonché a presentare denuncia alla competente autorità da trasmettere entro 48 ore all'Istituto bancario che l'ha rilasciata e alla Protezione civile della Regione.

Articolo 6

(Documentazione della spesa)

1. Il titolare della carta è tenuto a presentare alla Protezione civile della Regione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono sostenute, apposito rendiconto, corredata dalla documentazione giustificativa, costituito da:

- a) riepilogo delle spese effettuate;
- b) disposizione della spesa, ai sensi dell'articolo 3, del Direttore responsabile del Servizio competente alle attività di protezione civile cui le spese si riferiscono o del suo delegato;
- c) ricevute o scontrini fiscali rilasciati dai fornitori di beni e/o servizi;
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento con strumento elettronico.

2. Il Direttore responsabile del Servizio competente alle attività di protezione civile cui le spese si riferiscono, attesta la conformità della prestazione, la regolarità rispetto a quanto disciplinato dal presente provvedimento, approva il rendiconto di cui al comma 1 ed autorizza la contabilizzazione sulla contabilità del Fondo regionale per la protezione civile delle spese sostenute, mediante emissione di mandato di pagamento a copertura del provvisorio di uscita sul conto di tesoreria.

Articolo 7

(Prerogative derogatorie del gestore)

1. Resta ferma la facoltà del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile di agire in deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della Legge regionale 64/1986.

Articolo 8

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 195 (Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 33 - Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione) è abrogato.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE